Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 7 (BUR n. 8/1992)

CONTRIBUTO ANNUALE IN CONTO CAPITALE DA CONCEDERSI AL COMUNE DI CHIOGGIA NEL TRIENNIO 1991-1993 PER IL RIPRISTINO DEI PENNELLI STAGIONALI ALLE FOCI DEI FIUMI ADIGE E BRENTA.

Art. 1 (Finalità).

- 1. Al fine di tutelare la salute pubblica dai danni derivanti dall'inquinamento dell'acqua dei fiumi Adige e Brenta, la Regione Veneto concede contributi al Comune di Chioggia, nel triennio 1991-1993, per la realizzazione di specifici interventi di salvaguardia.
- 2. Per la finalità di cui al comma 1, è consentito il ripristino annuale dei pennelli stagionali in destra e in sinistra delle foci dei fiumi Adige e Brenta per la deviazione al largo della corrente superficiale dei due corsi d'acqua, al fine di allontanare gli effetti derivanti dall'inquinamento.

Art. 2 (Modalità di intervento).

- 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere,per il triennio 1991-1993, un finanziamento annuale di lire 500 milioni.
- 2. Al fine di ottenere il contributo, il Comune di Chioggia presenta alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno del triennio predetto, il progetto esecutivo delle opere da realizzare corredato dalla necessaria documentazione.
- 3. Il contributo è concesso con il decreto di approvazione delle opere previo parere favorevole, anche sotto il profilo ambientale della Commissione tecnica regionale Sezione opere pubbliche -, a norma della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 3 (Norma finanziaria).

- 1. All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede:
- a) mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 19 comma 5, della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43, dell'importo di lire 500 milioni iscritto alla partita n. 17 del fondo globale di cui al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno 1991:
- b) mediante utilizzo degli importi iscritti nella medesima partita n. 17 del fondo globale di cui al capitolo 80230 per gli anni 1992 e 1993.

2. Nello stato di previsione delle spese del Bilancio è istituito il capitolo 53042 denominato "Contributo in conto capitale al Comune di Chioggia per il ripristino dei pennelli stagionali alle foci dei fiumi Adige e Brenta", con lo stanziamento di lire un miliardo per l'anno 1992 e lire 500 milioni per l'anno 1993.

Art. 4 (Norma transitoria).

1. Per l'anno 1991 il Comune di Chioggia in sede di prima applicazione presenta alla Giunta regionale entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il progetto così come previsto dal precedente comma 2 dell'art. 2.

Art. 5 (Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

SOMMARIO

Art.	1	(Finalità	ι)		Errore:	sorgente	del	riferimento	non	trovata
Art.	3	(Norma	finanzi	aria)	Errore:	sorgente	del	riferimento	non	trovata
Art.	4	(Norma	transit	oria)	Errore:	sorgente	del	riferimento	non	trovata
Art.	5	(Dichiar	azione	d'urgenza	i)Errore:	sorgente	del	riferimento	non	trovata